

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

N. _____ di Repertorio in data _____.

Convenzione in forma pubblico/amministrativo a seguito di procedura _____, per la copertura assicurativa degli infortuni Aeronautici di passeggeri trasportati sugli aeromobili delle FF.AA. per un periodo di copertura di 48 (quarantotto) mesi, che si stipula tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali C.F. 97459060584 e la Società _____ con sede in _____, CAP.....C.F.

Valore massimo presunto della Convenzione: sino a € 130.000,00 (centotrentamila/00) per il periodo di 48 mesi.-----

Codice di Gara: -----

=====

L'anno _____ addì () del mese di _____ in Roma, presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali (in appresso più semplicemente denominata COMMISERVIZI) sita in Piazza della Marina n. 4, – C.F. 97459060584, innanzi a me, Funz. Amm.vo _____, Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di detta Direzione Generale con D.D. D.G./125/2010 del 28/09/2010, senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo, al fine di procedere alla stipulazione di una Convenzione in forma pubblica amministrativa, sono comparse

le parti contraenti della cui identità personale e qualifica sono certo: --

- il Dirigente....., nato a....., in qualità di Direttore della 3^a Divisione di COMMISERVIZI in rappresentanza dell'Amministrazione

della Difesa, giusta quanto risulta dal D.M. di delega datato ; -

- il Signor _____ nato _____ il _____ in qualità di procuratore speciale della _____ con sede legale in _____, come da procura speciale rilasciata dal _____ Legale Rappresentante della sopra citata società, con firma autenticata dal Dr. _____, Notaio in _____ n. _____ di rep in data __.__.____ e delega alla firma ***della Società coassicuratice.

PREMESSO

- **CHE** il Ministero della Difesa, Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali, II Reparto – III Divisione intende sottoscrivere una convenzione assicurativa per la copertura dei rischi infortuni aeronautici a favore dei passeggeri a bordo degli aeromobili dei quali si avvale per l'espletamento della propria attività istituzionale,-----

- **CHE** a tale scopo è stata esperita la gara a procedura _____ del giorno _____, come risulta dal verbale di gara n. _____ di repertorio di detto giorno, successiva riapertura in data _____ e decreto di aggiudicazione in data _____ alla Soc. _____, rimasta aggiudicataria del servizio di cui appresso.-----
- **CHE** le Forze Armate hanno interesse ad aderire singolarmente allo schema tipo identificato nella conseguente Convenzione dietro pagamento del premio ivi identificato, -----
- **CHE** la Soc. _____ intende prestare al Ministero Difesa condizioni di sicuro interesse ed in favore delle Forze Armate o altri Comandi/Enti che vi aderiranno, -----

FATTO CIO' CONSTARE

si procede alla stipulazione della conseguente Convenzione che impegna Soc. _____, nella più ampia e valida forma legale, ad assicurare la copertura dei rischi infortuni/volo verso gli aeromobili di cui le FF.AA. si avvalgono per l'espletamento della propria attività istituzionale, sia sul territorio nazionale sia per tutte le missioni in zone d'intervento nel mondo. Per la stipula di detta Convenzione con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento e di cui le premesse anzidette formano parte integrante, come pure l'elenco delle definizioni contenute nella stessa (All.1) e l'elenco dei paesi con i relativi fattori di rischio (ALL. 2), i suddetti comparenti convengono quanto segue: -----

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE QUADRO INFORTUNI IN GENERALE

ARTICOLO 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..-----

ARTICOLO 2) - Pagamento del premio -----

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ossia dalla data di comunicazione del contraente alla Società assicuratrice con la quale si dispone, con definitivo assenso scritto, l'attivazione della copertura. Se entro 180 giorni dalle scadenze convenute il Contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.-----

ARTICOLO 3) - Modifiche dell'assicurazione -----

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

ARTICOLO 4) - Aggravamento del rischio -----

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio. -----

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo nonché la risoluzione dell'assicurazione stessa. -----

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 1898 C.C. e 522 Cod. Nav., nel caso in cui la Società, venuta a conoscenza dell'aggravamento di rischio, intenda disdire la Convenzione Quadro può procedere per iscritto con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari, dalla data di ricezione della comunicazione del Contraente . Il premio verrà restituito in pro-rata temporis. -----

ARTICOLO 5) – Diminuzione del rischio -----

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C., con rinuncia al relativo diritto di recesso. Il premio verrà restituito in prorata temporis entro 90 giorni da quando la Società è venuta a conoscenza della riduzione del rischio. -----

ARTICOLO 6) – Obblighi in caso di sinistro -----

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata dal danneggiato (Assicurato o, in caso di morte, dagli aventi diritto) per il tramite del Contraente e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. -----

In caso di sinistro, sarà cura del Contraente fornire copia della lista di imbarco/ordine di volo od ogni altra documentazione attestante l'identità del personale autorizzato all'imbarco sull'aeromobile. -----

ARTICOLO 7) – Recesso in caso di sinistro -----

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. -----

In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, deve rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.-----

Il premio verrà restituito in *pro rata temporis*. -----

ARTICOLO 8) - Oneri fiscali -----

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 9) – Foro competente -----

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione della presente Convenzione Quadro è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ARTICOLO 10) – Rinvio delle norme di legge -----

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente Convenzione Quadro, valgono le norme di legge vigenti. -----

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LA CONVENZIONE

QUADRO - INFORTUNI AERONAUTICI DEI PASSEGGERI -----

ARTICOLO 11) – Oggetto dell'assicurazione -----

11.1 Garanzia base

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato, identificato al successivo art. 12, subisca dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile, così come definito in premessa, e fino al momento in cui ne

è disceso, toccando terra o superficie d'acqua. -----

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiamo per conseguenza la morte, o un'invalidità permanente. -----

In caso di incidente aeronautico sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile nonché quelli avvenuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. Tale estensione di copertura termina al completamento delle operazioni di salvataggio del passeggero. -----

Sono considerati infortuni anche : -----

- l'asfissia non di origine morbosa; -----
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'assideramento o il congelamento; -----
- i colpi di sole o di calore; -----
- le lesioni determinate da sforzi e le ernie addominali traumatiche.
Sono esclusi gli infarti e ogni altro tipo di ernia; -----
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; -----
- gli infortuni occorsi in conseguenza di colpa grave del Contraente e
dell'Assicurato a parziale deroga dell'art. 1900 del C.C.. -----
- l'annegamento; -----
- atti di sabotaggio e dolosi compiuti da terzi, salvo quanto
diversamente previsto dalla polizza ; -----
- quelli dovuti a scioperi, tumulti, sommosse civili, terrorismo
- azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza
sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno
derivante da tali azioni sia accidentale;

- dirottamento forzato o sequestro o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente; nonché di quelli verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati.-----

11.2 – Estensione al rischio guerra e correlati

Si precisa che sono compresi in polizza, anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni direttamente o indirettamente causati da o correlati a:

guerra, invasione, atti nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, tentativo di usurpazione di potere;

La garanzia di cui al presente articolo è operante a condizione che, al momento dell'infortunio, il passeggero assicurato non abbia preso parte attiva alle suddette operazioni. Pertanto non avrà rilievo ai fini dell'operatività della copertura infortuni sul passeggero l'eventuale partecipazione attiva dell'aeromobile a tali atti ed operazioni resesi necessarie per una indispensabile azione difensiva. -----

ARTICOLO 12) – Operatività della copertura -----

La presente Convenzione Quadro infortuni aeronautici copre i passeggeri debitamente autorizzati all'imbarco e non facenti parte dell'equipaggio di volo, che salgono a bordo di qualsiasi aeromobile (come definito in premessa) del Contraente o del quale questo si avvalga per l'espletamento delle sue attività Istituzionali di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo: -----

1. voli di trasporto di Stato e di Governo, intendendosi quelli previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/3/1998 e successive attuazioni;
2. voli di propaganda aeronautica; -----
3. voli per soccorso aereo, ricerca e salvataggio su terra e su mare;
4. voli per lavoro aereo; -----
5. voli di trasferimento e trasporto materiali per esigenze di contingente;
6. voli per scorta armata -----
7. voli per evacuazione -----
8. voli a connotazione tattica anche in scenari operativi di guerra -----
9. esecuzione di sortite a connotazione tattica-----
10. voli per attività aviolancistiche, contro infortuni che possano verificarsi dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino all'atto del lancio.-----

Assume inoltre la qualifica di assicurato il passeggero che è a bordo di aeromobili impiegati per le operazioni di soccorso aereo. -----

Si conviene che la copertura copre anche il personale non contingentato, straniero e/o civile nazionale non appartenente al Ministero della Difesa, che utilizza vettori aerei dell'AM nei trasferimenti da e per i TT.OO. -----

Si conviene che la copertura copre anche i passeggeri a bordo di aeromobili di autorità straniera, civili o militari, che la Contraente abbia utilizzato in via occasionale per l'espletamento delle sue attività istituzionali di cui sopra.-----

La società prende atto che a bordo degli aeromobili possono essere presenti anche passeggeri diversi per i quali la Contraente non ha interesse ad attivare la copertura assicurativa.

Art. 12.1 – Voli di trasferimento

Ai soli fini del computo del premio per “volo” si intende il viaggio la cui durata massima sia 48 ore, dal decollo all'atterraggio in tutto il mondo.

Il viaggio può essere composto anche da più tratte (sono compresi quindi i viaggi circolari e quelli di ritorno) purché ciascuna di queste tratte venga esaurita nel limite di tempo sopraindicato.-----

In caso di sospensione del viaggio o di cambiamento di rotta decisi dal comandante dell'aeromobile per ragioni tecniche, operative o per avverse condizioni atmosferiche, l'assicurazione continuerà ad avere vigore oltre i limiti di tempo di 48 ore di cui sopra. -----

ARTICOLO 13) – Rischi esclusi -----

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: -----

- a. verificatisi su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme ed abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia le prescritte abilitazioni in regolare corso di validità nell'ordinamento militare; -----
- b. verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie; -----
- c. causati per dolo del Contraente; -----
- d. causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; -----
- e. causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- f. causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g. conseguenti a guerra, dichiarata o non, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti d'America; -----
- h. causati o dovuti ad atti con uso o rilascio o minaccia di arma o congegno nucleare o agenti chimici o biologici . -----

ARTICOLO 14) – Persone non assicurabili -----

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o infermità mentali (sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e stati paranoici) nel caso in cui tali patologie interferiscano nella dinamica dell'infortunio.-----

ARTICOLO 15) - Cambiamento delle attività dichiarate -----

Se nel corso dell'Assicurazione si verifica un cambiamento delle attività dichiarate in polizza, si applicano gli artt. 1897 C.C. e art. 522 Cod. Nav., nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 e 5 .-----

Se il cambiamento delle attività non comporta aggravamento del rischio l'assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.-----

ARTICOLO 16) – Variazioni nel numero delle persone assicurate ----

L'assicurazione è da intendersi estesa, per tutti i voli effettuati, ai passeggeri imbarcati.

Il Contraente, per motivi di sicurezza, è esentato dal fornire un elenco nominativo dettagliato dei passeggeri da assicurare. -----

In caso di sinistro, sarà cura del Contraente fornire copia della lista di imbarco/ordine di volo od ogni altra documentazione attestante l'identità del personale autorizzato all'imbarco sull'aeromobile, restando in facoltà della Società esercitare eventuali relativi controlli. -----

ARTICOLO 17) – Modalità di attivazione della copertura

Ciascuna Forza Armata o altro Comando – Ente dell'Amministrazione Difesa può aderire, in piena autonomia amministrativa, a semplice richiesta alla presente convenzione, indicando il soggetto preposto al suo interno alla gestione delle comunicazioni di attivazione della copertura. Ciascun Contraente, all'atto di adesione, si farà carico della corresponsione del premio dovuto all'assicuratore in base al numero delle coperture assicurative attivate nel corso

del periodo assicurativo nonché di tutte le incombenze amministrative e di bilancio conseguenti alla stipula della polizza.-----

La compagnia di assicurazione a richiesta del Contraente dovrà emettere una applicazione alla presente convenzione intestata al singolo Ente, che ne assume quindi la figura di contraente a tutti gli effetti, anche al fine del pagamento del premio dovuto.-----

Al fine di attivare la garanzia il Contraente deve comunicare prima del decollo dell'aeromobile:-----

- il numero degli assicurati -----
- i Paesi che presumibilmente verranno sorvolati, -----
- il paese di partenza e quello di arrivo -----

inoltrando una comunicazione a mezzo fax /e-mail dedicata alla Società .., ditta aggiudicataria della Convenzione.

Laddove lo scenario operativo o circostanze obiettive impedissero la preventiva comunicazione alla società d'assicurazione, la copertura si intenderà automaticamente operante a patto che il Contraente la notifichi tempestivamente alla Società e comunque non oltre 10 giorni dal mese successivo al volo assicurato anche sotto forma di riepilogo mensile. -----

Nel caso in cui l'infortunio avvenisse precedentemente alla comunicazione, il Contraente dovrà dimostrare il diritto dell'Assicurato all'indennizzo e fornire copia della lista di imbarco/ordine di volo od ogni altra documentazione attestante la presenza del passeggero imbarcato sull'aeromobile.-----

ARTICOLO 18) – Premio e regolazione -----

Art. 18. 1– Premio di base -----

Il premio base, relativo alla garanzia di base (precedente art.11.1) è stabilito in € 3,00 (tre/00) imposte 2,5% incluse per persona e per viaggio.-----

Art. 18. 2– Premio estensione rischio guerra -----

Il Contraente o Forza Armata che intenda avvalersi della copertura rischio guerra, di cui all'art. 11.2, dovrà notificarlo al momento dell'adesione, salvo diverso accordo tra le Parti. -----

Per la garanzia R.G., il suddetto premio di base (rif. art. 18.1) è integrato dal sovrappremio base di Euro 7,00 (sette/00) imposte 2,5% incluse per persona e per viaggio per tutti i Paesi qualificati a rischio "Marginale" (Insignificant).

Per tutti gli altri Paesi sono applicati i sovrappremi imponibili, pro-capite/viaggio, sulla base della categoria di rischio del paese come segue:

Categoria di rischio	Sovrappremio netto
Basso (Low)	150% del sovrappremio base
Medio (Medium)	200% idem
Alto (High)	250% idem
Severo (Severe)	750% idem
Estremo (Estreme)	1500% idem

La lista dei Paesi a rischio, le relative categorie e lo specchio di aggiornamento del rischio di cui all'allegato 2 che del presente atto costituisce parte integrante potranno essere aggiornate mensilmente sulla base delle mutate condizioni socio-politiche del Paese interessato.-----

In assenza di aggiornamenti resterà in vigore la lista del mese precedente.

Art. 18. 3 - Regolazione premio-----

Ogni mese dall'attivazione delle polizza, la Società precede alla regolazione del premio dovuto in base al numero complessivo dei

passaggeri effettivamente garantiti e risultanti dalle varie comunicazioni effettuate da ciascun Contraente. -----

Nel caso in cui il premio minimo corrisposto, superasse l'importo di regolazione il Contraente dovrà disporre il pagamento del premio di conguaglio entro 90 giorni dalla data di richiesta della Società.-----

ARTICOLO 19) – Durata della convenzione-----

La presente Convenzione avrà durata dalle ore 24,00 del 31/12/2020 sino alle ore 24.00 del 31/12/2024. -----

ARTICOLO 20) – Limiti Territoriali -----

L'assicurazione vale per i voli effettuati nel Mondo Intero .-----

ARTICOLO 21) – Criteri di indennizzo -----

Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutte le persone indipendentemente dalle loro normali condizioni di salute o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali le persone assicurate risultassero affette.-----

Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire.-----

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, gli importi di cui all'art. 26 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.-----

In considerazione del genere di trasporto aereo effettuato, di cui all'art. 12, concernente anche la possibilità di "trasporto di ammalati e traumatizzati gravi", l'indennizzo viene corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio occorso durante il medesimo trasporto aereo.-----

ARTICOLO 22) – Morte -----

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.-----

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.-----

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi e gli aventi titolo dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente. -----

ARTICOLO 23) – Clausola della scomparsa (morte presunta)

In caso di morte presunta del passeggero, l'indennizzo non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza a termine degli art. 60-62 C.C..----

In caso di caduta dell'aeromobile, il pagamento dell'indennizzo avverrà decorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del Cod. Nav.).

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulterà che l'Assicurato non era morto o comunque non lo era a seguito di infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto ad agire nei confronti dei percettori dell'indennizzo per la restituzione della somma già pagata. In tal caso, l'Assicurato comunque potrà richiedere l'indennizzo per l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea eventualmente subita a seguito del sinistro per il quale era stato dichiarato deceduto.-----

ARTICOLO 24) - Invalidità Permanente-----

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.-----

La valutazione dell'Invalidità Permanente ed il calcolo del relativo indennizzo saranno effettuati secondo i criteri e le percentuali delle Tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica c.d. "INAIL", approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000 (in attuazione del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. 23.2.2000, n. 38) e successive modifiche. -----

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. -----

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella corrispondente Tabella INAIL di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento al grado di Invalidità Permanente previsto per casi analoghi nella citata Tabella, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.-----

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ARTICOLO 25 – Inabilità temporanea -----

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:-----

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere in tutto alle sue occupazioni;-----
- b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.-----

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni. L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte-----

ARTICOLO 26) – Somme assicurate e franchigie -----

Le somme massime garantite con la presente polizza non potranno superare i seguenti indennizzi :-----

Per ogni assicurato :-----

Euro 100.000,00	per il caso di morte
Euro 100.000,00	per il caso di I.P.
Euro 50,00	Al giorno per I.T.al giorno

Complessivamente per aeromobile/evento :

Euro 4.000.000,00	per il caso di morte
Euro 4.000.000,00	per il caso di I.P.
Euro 2.600,00	per il caso di I.T. al giorno

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano quelli sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali, di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto della Contraente di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.-----

La presente convenzione non copre danni complessivamente superiori ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per annualità assicurativa, comprese anche le relative applicazioni emesse che formano con la presente rischio congiunto.----

ARTICOLO 27) – Deferimento collegio medico-----

Le divergenze sulle percentuali riferite al grado di invalidità permanente o le divergenze riferite al grado o alla durata dell'inabilità temporanea (articoli 24 e 25) possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati

uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione a Roma.-----

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.-

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.-----

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli Arbitri nel verbale definitivo.-----

ARTICOLO 28) – Precisazione-----

Tutte le attività relative alla trasmissione delle informazioni ed operatività dei voli possono esser svolte da uno o più Enti/Comandi identificati in nome e per conto delle Forze Armate aderenti alla convenzione, previa semplice richiesta.-

ARTICOLO 29) DOMICILIO LEGALE -----

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, la società dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in

ARTICOLO 30) COMUNICAZIONI

A seguito di quanto stabilito dall'art 16, comma 6 del D.L. 185/2008 le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata

ARTICOLO 31) SPESE CONTRATTUALI-----

Le spese di copia, stampa, bollo e registrazione della presente Convenzione e del verbale di gara sono a carico della Ditta contraente.-----

Il relativo importo richiesto dall'Amministrazione dovrà essere versato dalla Ditta stessa entro cinque giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall'articolo 16 bis del R.D. 18.11.1923, introdotto dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. L'attestato del versamento dovrà essere consegnato all'Amministrazione. Qualora la società non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine prescritto o non consegna all'Ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.-----

ARTICOLO 32) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI----

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n° -----
2. L'inadempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione della convenzione presente. L'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente convenzione e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli

estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.-----

3. Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2° Reparto – 3^a Divisione e la prefettura competente per territorio.-----

4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.-----

ARTICOLO 33) CAUZIONE-----

In applicazione del D. Lgs. 50/2016 art. 103, la società, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto ha prestato cauzione per l'importo di € ***----- (-----/00) pari al 10%, del valore globale del presente atto, come da fideiussione bancaria n. _____ rilasciata dalla -----
----- in data -----, con sottoscrizione autenticata dal Dott.
-----, Notaio in

Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto e fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione e prevede l'esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. -----

In caso di risoluzione della presente convenzione il deposito cauzionale sarà incamerato dall'Amministrazione. -----

ARTICOLO 34) TUTELA DEI LAVORATORI -----

1. La società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. La società è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. -----

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. -----

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. -----

3. Ai sensi dell'art. 30 c. del Codice, l'Amministrazione, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente (anche qualora sia inadempiente la Società in coassicurazione, non essendo

previsto il pagamento diretto alla stessa della propria quota contrattuale), inviterà per iscritto la Società a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'A.D. paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Società assicuratrice che stipula la presente convenzione.

4. La società si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta dell'Amministrazione, di aver adempiuto: -----

a) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia e i superstiti della salute, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; -----

b) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).-----

5. l'A.D., a fronte di D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati dalla Società nell'esecuzione della convenzione, ricorrerà all'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dall' articolo 30 c. 5 del Codice, provvedendo a versare direttamente il dovuto agli Enti Assistenziali e/o previdenziali. ----

ARTICOLO 35) COSTI DELLA SICUREZZA-----

La Società contraente ha dichiarato nell'offerta il costo relativo alla sicurezza pari ad Euro(.../.....)-----

ARTICOLO 36) RIPARTO DI COASSICURAZIONE

- X: 00% (percento)
- Y: 00% (Percento)

ARTICOLO 37) VINCOLO CONTRATTUALE-----

La presente Convenzione, mentre vincola la ditta fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione della stessa da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il predetto Dirigente Dr..... nella qualità di Direttore della 3^a Divisione di COMMISERVIZI, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo Dr.ssa Fabrizia PIRRONGELLI, con le parti contraenti sottoscritto.-----

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. () pagine interamente dattiloscritte e fin qui della presente pagina escluse le firme, nonché di un seguito di n. pagine di allegati.

P. LA DITTA

P.L'AMMINISTRAZIONE DIFESA
Dr.

L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. di Amm.ne Dr.ssa Fabrizia PIRRONGELLI

Agli effetti degli art. 1314 /1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Art. 9 – Foro competente

Art. 19 – Durata della Convenzione Quadro

Art. 27 - Deferimento collegio medico

P. LA DITTA

P.L'AMMINISTRAZIONE DIFESA
Dr.....

L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. di Amm.ne Dr.ssa Fabrizia PIRRONGELLI

DEFINIZIONI

NELLA CONVENZIONE QUADRO SI INTENDE PER:

Assicurato	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dalla Convenzione Quadro (passeggero).
Assicurazione Aeromobile	Convenzione Quadro. Qualsivoglia Aeromobile del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle attività istituzionali, ad ala fissa o rotante, adibito al trasporto dei passeggeri.
Beneficiario	I passeggeri, gli eredi legittimi in caso di decesso o gli aventi diritto.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita e/o violenta e/o esterna che produca lesioni constatabili.
Inabilità temporanea	La temporanea incapacità generica lavorativa - anche parziale - dell'Assicurato indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Invalidità Permanente	La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato indipendentemente dalla professione esercitata.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società dal Contraente.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice.